



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Ufficio IX – Ambito Territoriale Caserta

Via Lubich area ex saintgobain- - 81100 Caserta - Tel. 0823/216413

Sito Internet: www.csa.caserta.bdp.it - e-mail: usp.ce@istruzione.it

Prot. n. del 12/12/2018

Caserta, 12/12/2018

**All'Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Direzione Generale**

NAPOLI

**Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Caserta**

LORO SEDI

Alle OO.SS. Provinciali e Regionali Scuola

LORO SEDI

All'U.R.P.

SEDE

Sito WEB

SEDE

**OGGETTO: V CALENDARIO CONVOCAZIONI PER EVENTUALE STIPULA CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO: DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO POSTI
COMUNI**

Si comunica, con preghiera di massima diffusione, il CALENDARIO delle operazioni delle nomine a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 relativo al personale docente di SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di 1° e 2° GRADO su POSTI COMUNI .

LE OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE SARANNO EFFETTUATE DAL DIRIGENTE DELLA SCUOLA POLO DI SEGUITO INDIVIDUATA.

18 DICEMBRE 2018 - ORE 12,00
PRESSO LICEO "MANZONI" di CASERTA

SCUOLA INFANZIA – POSTI COMUNI

nomine presumibili n. 02

CONVOCATI:

Dal posto 183 al posto 300

18 DICEMBRE 2018 - ORE 12,30
PRESSO LICEO "MANZONI" di CASERTA

SCUOLA PRIMARIA – POSTI COMUNI

nomine presumibili n. 02

CONVOCATI:

Posto 38 Petrone Michela

Posto 39 Santabarbara Patrizia

Da posto 48 al posto 65

I Riservisti N da posto 93 al posto 199

NOTE

La disponibilità provinciale di posti per le operazioni di cui al presente calendario sono rese pubbliche almeno 24 ORE prima della data di convocazione.

RISERVISTI:

Gli aspiranti beneficiari della Riserva "A" hanno diritto, nelle procedure di assunzione, alla precedenza assoluta rispetto ad eventuali altri beneficiari ai sensi della legge "68/1999", prescindendo, tra l'altro, dall'inserimento in una determinata fascia delle graduatorie permanenti (nota ministeriale prot. n. 1056 del 28/7/2006)

All'interno delle scuole sedi di convocazione non è possibile parcheggiare, con esclusione dei beneficiari della legge "104" disabili muniti del relativo contrassegno rilasciato dall'A S L
I convocati possono delegare, per la scelta della sede, persona di loro fiducia, munita di documento di riconoscimento del delegante, ovvero il Dirigente Scolastico che abbia assunto la gestione della procedura.

La delega deve essere presentata alla scuola individuata per lo svolgimento delle operazioni.
I nominati o i loro delegati, dovranno recarsi, entro due giorni, presso la sede assegnata, per la stipula del contratto.

All'aspirante che abbia delegato il Dirigente dell'U.S.P., ovvero il Dirigente della scuola di riferimento per la scelta della sede, l'individuazione sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 3 D.M. 13/6/2007.

Si richiama l'attenzione, sul disposto dell'art. 3, comma 5, del regolamento adottato con D M n. 131 del 13 giugno 2007 che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula del relativo contratto, (assunzione in servizio), che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Nelle operazioni di conferimento delle supplenze annuali, si dà luogo all'applicazione della priorità nella scelta della sede a favore del personale destinatario dell'art. 21 legge "104/92" e, successivamente, nell'ordine, dei destinatari del comma 6 e dei commi 5 e 7 art. 33 medesima legge. A tal fine si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e all'art. 33 comma 6, della legge n. "104/92" la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che assistano parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune vicinore. La priorità nella scelta della sede, riconducibile a semplice precedenza si realizza solo nell'ambito del contingente di personale da nominare avente titolo al conferimento della supplenza.

Il diritto alla precedenza prevista dalla Legge "104/92", art. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, qualora non fosse possibile attribuirlo con certezza ad inizio delle operazioni, in quanto la posizione occupata dall'interessato non è compresa nel numero di posti da assegnare in convocazione sarà assicurato, previo verifiche in itinere, al turno di convocazione che assicurerà la massima certezza del diritto a nomina senza modificare le operazioni già effettuate.

Il riservista "M" o "N", beneficiario della Legge "104/92" Artt. "21" e/o "33", ha precedenza nella scelta della sede con priorità esclusivamente sugli altri riservisti.

Si comunica, altresì, che gli aspiranti che hanno diritto, ai sensi della Legge "104/92", al beneficio della precedenza nella scelta della sede, dovranno produrre la relativa documentazione al Dirigente Scolastico competente almeno 24 ore prima della data della convocazione.

Ai fini della nomina dei riservisti beneficiari della Legge n. 68/99, la graduatoria permanente ad esaurimento va considerata non distinta per fascia ma come graduatoria unica (Sentenze Cassazione – Sezioni Unite n. 14110 e 19030 rispettivamente del 22/2/2007 e 11/9/2007).

Ove non specificato, la convocazione dei riservisti si intende riferita al numero di riservisti meglio collocati in graduatoria.

I docenti beneficiari della riserva "N" o "M" dovranno esibire, all'atto della convocazione, autocertificazione attestante l'iscrizione negli elenchi predisposti dalle Commissioni Circostrizionali per l'impiego.

Ai Riservisti beneficiari della legge 68/1999, a cui viene riservata una cattedra, è consentito optare per uno spezzone che verrà accantonato, senza diritto di scelta tra più spezzoni.

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D. M. n. 131 del 13/06/2007 (Regolamento delle supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche poste in non più di due comuni. Si evidenzia che gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore possono essere abbinati ad altri spezzoni solo se la somma delle ore raggiunge l'orario di cattedra.

Gli aspiranti di scuola secondaria di I e II grado possono scegliere:

- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti)
- un singolo spezzone (superiore a 6 ore)
- di abbinare 2 spezzoni, superiori alle 6 ore, che non possono superare l'orario cattedra. (es: 7h + 7h = 14h; 7 h + 8 h = 15 h; 7h +9h =16h; 8 h + 9 h = 17 h).

Part-time

Com'è noto l'art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part-time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è subordinata ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza, in questo caso il Dirigente scolastico, che ha la facoltà di rigettare l'istanza in caso di pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

Per tale motivo, agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole, ma scegliere posti interi, in quanto la competenza a valutare e decidere nel merito è del dirigente scolastico al quale dovranno rivolgersi per ottenere il regime orario ridotto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 39 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, possono essere costituiti rapporti part-time nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva provinciale della classe di concorso o posto di riferimento e che, di norma, l'orario part-time deve essere pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola tenendo conto, nella scuola secondaria, della consistenza degli spezzoni indivisibili, al fine di assicurare l'unicità del docente ai sensi di quanto disposto dal citato art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Tale orario part-time potrebbe, pertanto, non ammontare esattamente al 50% dell'orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.

EFFETTI ACCETTAZIONE – RINUNCE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO ABBANDONO DEL SERVIZIO

Si ritiene utile richiamare gli effetti previsti dal D.M. n. 131/2007 nonché dalla C.M. n. 6635 del 10 agosto 2011, per ognuna delle tipologie di comportamento suindicate:

a) Accettazione

L'accettazione in forma scritta di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al Dirigente dell'UST o al dirigente scolastico della "Scuola polo", comporta l'impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o altro insegnamento.

E' fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 3, comma 5 del D.M. 131/2007, esclusivamente prima della stipula del contratto, di rinunciare alla nomina fino al 30 giugno, già accettata, per accettare una successiva proposta di nomina per supplenza fino al 31 agosto, per lo stesso o altro insegnamento.

b) Rinuncia

La rinuncia scritta ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comporta l'impossibilità di accettare eventuali altre proposte, per disponibilità sopravvenute, per lo stesso insegnamento.

Consente invece di accettare proposte di assunzione per altri insegnamenti.

E' consentito lasciare la supplenza conferita sulla base delle graduatorie d'istituto per accettarne altra conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

c) Mancata assunzione in servizio

La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di Circolo e di Istituto, per il medesimo insegnamento";

d) Abbandono di servizio

L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della Graduatoria ad esaurimento che di quella di Circolo e di Istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento".

1) All'aspirante assente al turno di convocazione senza che abbia fatto pervenire delega, se si presenta in ritardo e comunque prima del termine delle operazioni, sarà consentito scegliere sulla disponibilità esistente al momento della presentazione;

2) L'aspirante assente alla convocazione senza che abbia fatto pervenire delega, perde il diritto a conseguire nomina;

4) E' data facoltà all'aspirante incluso in più classi di concorso di optare per il conferimento della nomina più favorevole tra le stesse e quindi bloccare lo scorrimento di una o più graduatorie al fine di conoscere la disponibilità in altra classe di concorso, sempre che le convocazioni si riferiscono alla stessa scuola e giornata.

Si comunica che l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (G A E), a seguito di provvedimenti cautelari, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.M. n.235 del 01/04/2014, non consente agli interessati di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato dalla graduatorie medesime, salvo diversa statuizione del Giudice amministrativo.

Per tutto ciò non previsto nelle citate note si fa riferimento alla circolare del MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018 avente ad oggetto: Anno scolastico 2018/19 Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A T A .

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti.

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti in previsione di eventuali assenze e rinunce.

Le nomine saranno conferite secondo l'ordine sopra riportato.

A V V I S O

SONO ALTRESI RICONVOCATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE:

I DOCENTI CHE NELLE CONVOCAZIONI PRECEDENTI SI SONO VISTI "COSTRETTI" AD ACCETTARE SPEZZONI ORARI IN MANCANZA DI CATTEDRE DISPONIBILI; GLI STESSI HANNO DIRITTO AL COMPLETAMENTO CON LA NUOVA DISPONIBILITA'

A V V I S O

IL SUCCESSIVO CALENDARIO, RELATIVO A DISPONIBILITÀ RESIDUE E SOPRAVVENUTE SU POSTI DI COMUNI, SARÀ PUBBLICATO PRESUMIBILMENTE IL GIORNO 04 GENNAIO 2019.

II DIRIGENTE

Vincenzo Romano

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa*

I Funzionari:

Cesario D'Agostino Dott.ssa Teresa Petrillo Peccerillo Michele
Tel.0823/248253 - 0823/8248265--0823248247